

REGOLAMENTO “SEA MODAL SHIFT”

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 272 del 21.11.2023 il Decreto MIT n. 166 dell’11.10.2023 avente ad oggetto **Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Sea Modal Shift».**

In particolare il Regolamento reca le modalità per:

- l'individuazione dei beneficiari,
- la commisurazione degli aiuti (39 milioni per il 2022 e 21,5 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026)
- l'attuazione degli interventi.

Principali novità:

Le principali novità rispetto al precedente Marebonus sono:

- l'erogazione del contributo direttamente alle imprese di autotrasporto e non all'armatore
- l'estensione dell'incentivo anche alle rotte intra-Ue e non solo ai collegamenti marittimi all'interno della Penisola (le rotte ammissibili sono contenute nell'*Allegato A* al Regolamento)
- la presentazione delle domande con un piano previsionale di imbarco di veicoli per l'annualità successiva sulle tratte incentivate.

Sintesi articolato del nuovo Regolamento:

- **Art. 1 (Definizioni)** – Reca le definizioni utili all'interpretazione del regolamento
- **Art. 2 (Ambito di applicazione e finalità dell'intervento)** – Individua in 39 milioni per il 2022 e 21,5 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 le somme disponibili.
- **Art. 3 (Soggetto gestore)** – Identifica i compiti del Soggetto gestore (RAM s.p.a.), tra i quali vi sono quelli di assistenza tecnica, la gestione operativa, il monitoraggio e il controllo. Gli oneri per tale attività verranno detratti nel limite massimo dell' 1,5% delle risorse degli incentivi per ciascun anno.

- **Art. 4 (Soggetti beneficiari)** – Prevede che possano beneficiare dei contributi le imprese di autotrasporto che imbarcano su navi Ro-Ro e Ro-Pax veicoli o cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate dall'Allegato A. Per l'accesso devono compilare apposita autodichiarazione.
- **Art. 5 (Oggetto e destinazione del contributo)** – Dispone che il contributo sia destinato alle imprese che presentano domanda per i contributi, con un piano previsionale di imbarco di veicoli per l'annualità successiva sulle tratte incentivate. Per la quantificazione del numero di imbarchi, si tiene conto di una unità per ogni autocarro, rimorchio, semirimorchio, macchina operatrice semovente e trattore stradale imbarcato di massa superiore a 3,5t; si tiene, invece, conto di due unità per ogni autotreno o autoarticolato. La tabella di conversione equivalenza per la bisarca è indicata nell'Allegato B.
- **Art. 6 (Criteri per la destinazione del contributo)** – Prevede che ai beneficiari sia riconosciuto un contributo per ogni imbarco effettuato proporzionale ai chilometri stradali evitati, secondo le modalità di calcolo stabilite. Il contributo unitario massimo non può superare i 30 centesimi per chilometro stradale evitato. Inoltre, prevede che il contributo unitario chilometrico non possa superare il 50% del differenziale fra i costi esterni prodotti dal trasporto stradale e quello via mare; mentre il contributo totale non possa superare il 30% dei costi sostenuti per i servizi marittimi.
- **Art. 7 (Rotte ammissibili al contributo)** – Nell'Allegato A vengono individuate le rotte ammissibili e il corrispondente tratto chilometrico evitato, mentre per le ulteriori rotte, indicate dalle imprese nel momento della domanda, il tratto chilometrico verrà individuato da decreto direttoriale. Nel caso di percorsi marittimi che colleghino isole italiane a porti comunitari o porti della stessa isola, possono essere soggetti a contributo sono valutati eleggibili al contributo le rotte il cui utilizzo evita percorsi stradali sul territorio insulare rispetto all'utilizzo di altre possibili rotte servite da servizi da e verso la stessa isola.
- **Art. 8 (Modalità di determinazione e quantificazione dei contributi)** – Prevede che il contributo sia attribuibile fino alla decorrenza massima prevista per ciascun anno. Qualora le risorse non siano sufficienti, si procede alla riduzione del contributo spettante a ciascun beneficiario in proporzione.
- **Art. 9 (Presentazione della domanda)** – Stabilisce i dati da indicare al momento della presentazione della domanda. Inoltre, prevede che ciascuna impresa possa

presentare un'unica domanda all'anno entro il termine indicato da decreto direttoriale.

- **Art. 10 (Attività istruttoria)** – Dispone che le domande siano sottoposte ad istruttoria di ammissibilità e che questa venga notificata via pec alle imprese.
- **Art. 11 (Rendicontazione e monitoraggio)** – Dispone che alla domanda sia allegata la rendicontazione dei viaggi e indica le informazioni necessarie ad essa.
- **Art. 12 (Erogazione del contributo)** – Stabilisce che l'erogazione sia subordinata al rilascio dell'informazione antimafia nel caso di contributi superiori a 150mila euro e alla dichiarazione del beneficiario su eventuali aiuti illegali o incompatibili.
- **Art. 13 (Cumulo del contributo)** – Prevede i limiti di contributo nel caso di coesistenza di altri interventi di aiuto.
- **Art. 14 (Ispezioni e controlli)** – Prevede che MIT e RAM effettuino controlli e ispezioni, anche a campione, e possano provvedere al recupero proporzionale del contributo.
- **Art. 15 (Recupero dei contributi)** – Dispone le modalità di recupero del contributo in caso di revoca e sulla sospensione delle erogazioni corso.
- **Art. 16 (Clausola di invarianza finanziaria)** – Reca la clausola di invarianza.

Prossimi passaggi:

Il prossimo 6 dicembre sarà pubblicato il Bando con l'apertura dell'apposita Piattaforma informatica per la presentazione delle domande.

Link per il testo del Regolamento:

[Gazzetta Ufficiale](#)